

**Dobarca S.r.l.**  
Condizioni di Vendita Dobarca S.r.l.  
Edizione 01.12.2009

**Art. 1) Premessa**

Le presenti condizioni ("Condizioni") formano parte integrante di ogni e qualsiasi offerta o accordo per la vendita di beni da parte di Dobarca S.r.l. Qualsiasi clausola proposta dal Compratore nel suo ordine o altrove avrà effetto solamente se espressamente accettata da Dobarca S.r.l. per iscritto. Dobarca S.r.l. confermerà l'ordine del Compratore con una conferma d'ordine ed il contratto verrà in essere solamente a seguito della emissione della suddetta conferma d'ordine ("Conferma").

**Art. 2) Offerte**

Una offerta emessa da Dobarca S.r.l. è valida per un periodo di 14 (quattordici) giorni dalla data di emissione, a meno che l'offerta stessa non stabilisca espressamente altrimenti. Dobarca S.r.l. può sempre revocare una sua offerta antecedente alla ricezione dell'accettazione da parte del Compratore.

**Art. 3) Selezione del materiale**

Ove Dobarca S.r.l. fornisca suggerimenti circa la scelta del materiale o altre consulenze simili, esse vengono date gratuitamente e senza alcun impegno, dichiarazione o garanzia da parte di Dobarca S.r.l., che non sarà soggetta riguardo ad esse ad alcuna responsabilità né compensatoria né risarcitoria, né diretta né indiretta.

**Art. 4) Specifiche**

La merce sarà conforme alle specifiche pattuite. Se non sono state pattuite specifiche, allora la merce sarà conforme alle specifiche generali di Dobarca S.r.l. in vigore al momento della consegna. Eventuali dichiarazioni contenute in informative sui prodotti, manuali, siti internet, listini prezzi o in altre informative comunque concernenti la merce, saranno vincolanti per Dobarca S.r.l. solamente nel caso in cui esse vengano espressamente richiamate in una offerta o in una conferma.

**Art. 5) Consegna**

Per data pattuita di consegna si intende la data in cui la merce sarà pronta per la spedizione da parte di Dobarca S.r.l.

Dobarca S.r.l. ha il diritto di ripartire e consegnare la merce in lotti separati. Nel caso in cui non sia stata pattuita una data di consegna, la consegna avrà luogo secondo la pianificazione della capacità produttiva di Dobarca S.r.l. Nel caso in cui non siano state pattuite le condizioni di consegna allora si applicheranno le condizioni Franco Stabilimento (EXW-Incoterms 2000) riferite alla sede legale/operativa. Qualora la consegna dovesse essere ritardata per più di 10 (dieci) settimane, il Compratore avrà, come unico rimedio a sua disposizione, il diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a Dobarca S.r.l.

cancellando così l'acquisto delle merci soggette al ritardo. Nel caso in cui la quantità della merce da fornire sia pattuita in base al peso, tale quantità può essere variata da Dobarca S.r.l. nei limiti del 10% (+/-) del peso totale dell'ordine in consegna per ciascun tipo di prodotto/tipo di materiali ed il prezzo verrà modificato di conseguenza. La lunghezza concordata, per quanto riguarda i tubi, ed il numero di pezzi, per ciò che concerne gli accessori e la raccorderia dei tubi, possono essere variate da Dobarca S.r.l. nello stesso modo di cui sopra. Salvo prova contraria, farà stato il peso o la quantità stampata o altrimenti indicata sulle merci fornite. Dobarca S.r.l. non è responsabile dei danni diretti o indiretti né di altre conseguenze di sorta connesse alla ritardata consegna, salvo in caso di colpa grave di Dobarca S.r.l.

**Art. 6) Merci difettose e carenze quantitative**

Le merci consegnate devono essere prive di vizi (difetti). Le merci saranno da considerare difettose solo ove non siano conformi alle specifiche di cui sopra all'articolo 4. Dobarca S.r.l. non è responsabile per la funzionalità, le qualità e le proprietà della merce, ad eccezione di quanto sopra precisato. Ogni riferimento a leggi od altre norme relative alla qualità od alla idoneità della merce a specifici usi è espressamente escluso.

Nel caso in cui la merce presenti difetti o carenze quantitative, il Compratore è tenuto a comunicarlo per iscritto a Dobarca S.r.l. entro una settimana dall'arrivo delle merci alla destinazione stabilita. Nel caso di vizi che non potevano essere ragionevolmente scoperti all'arrivo delle merci alla destinazione stabilita, il Compratore è tenuto a comunicarli per iscritto entro 2 (due) settimane dalla data in cui il Compratore ha scoperto il vizio. Tuttavia, è priva di qualsivoglia effetto legale la comunicazione che sia stata eseguita dopo oltre un anno dal momento in cui il rischio relativo alle merci è passato al Compratore. In caso di comunicazione tardiva, Dobarca S.r.l. non sarà tenuta a rimediare in alcun modo né a riconoscere qualsivoglia riduzione di prezzo.

Nel caso in cui la merce presenti difetti o carenze quantitative e a condizione che il Compratore lo abbia comunicato a Dobarca S.r.l. nei termini dovuti ed in conformità con quanto sopra precisato, allora Dobarca S.r.l. sarà tenuta a proprie spese, e tenuto conto del lasso di tempo che ragionevolmente occorre per la produzione della nuova merce (se necessario), a correggere il difetto oppure, a sua scelta, a consegnare una nuova partita di merci non difettose, oppure ancora nel caso di carenze quantitative, a consegnare la quantità mancante alla destinazione concordata. Le

**Dobarca S.r.l.**  
**Condizioni di Vendita Dobarca S.r.l.**  
**Edizione 01.12.2009**

merci difettose dovranno essere restituite a Dobarca S.r.l. contestualmente alla consegna di qualsiasi prodotto sostitutivo.

Invece di procedere a correggere il difetto o la carenza quantitativa, Dobarca S.r.l. potrà sempre, a sua scelta, accreditare al Compratore una diminuzione di valore delle merci commisurata al difetto o alla carenza quantitativa.

In caso di difetti o carenze quantitative delle merci, il Compratore non ha diritto, salvo in caso di colpa grave di Dobarca S.r.l., di invocare ulteriori rimedi oltre ai rimedi ed ai risarcimenti espressamente stabiliti nelle presenti Condizioni o nel contratto (come definito al successivo articolo 10).

**Art. 7) Forza maggiore**

Le parti non sono responsabili per ritardi nell'adempimento o per inadempimenti alle rispettive obbligazioni nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano dovuti ad eventi o circostanze al di fuori del loro ragionevole controllo, come nel caso di guerra, terrorismo, incendio, esplosione, allagamento o altre situazioni meteorologiche estreme, gravi malfunzionamenti di macchinari, scioperi, serrate ed altre controversie di lavoro individuali o collettive, controversie sindacali, mancata concessione di licenze. Ritardi o inadempimenti dovuti a tali inadempimenti non costituiscono un inadempimento contrattuale e, pertanto, riguardo ad essi la parte coinvolta è esente da responsabilità e da qualsiasi pretesa contrattuale nei suoi confronti. Il termine per adempiere sarà esteso per un periodo di tempo equivalente a quello durante il quale l'adempimento risulta impedito. Qualora il ritardo o inadempimento continui per più di tre mesi, ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dal Contratto limitatamente alle merci non ancora consegnate al Compratore. In caso di tale recesso, nessuna delle parti avrà diritto a risarcimenti o indennità di sorta ma i pagamenti anticipati per merci non consegnate dovranno essere restituiti e le merci in transito non consegnate dovranno essere riconsegnate al mittente.

**Art. 8) Riserva di proprietà**

(I) Dobarca S.r.l. rimane proprietaria della merce consegnata fino a che il Compratore non abbia pagato interamente la merce in questione. (II) Dobarca S.r.l. inoltre rimane proprietaria della merce consegnata fino a che il Compratore non abbia pagato tutti gli altri importi eventualmente dovuti a Dobarca S.r.l. (III) Fintanto che la proprietà non viene trasferita, Dobarca S.r.l. ha il diritto di riprendere possesso della merce di cui essa ha la proprietà e di cui il Compratore sia in possesso o in controllo; a Dobarca S.r.l. è quindi qui conferito il diritto di accedere a qualsiasi

terreno od edificio in cui le merci in questione siano state immagazzinate, al fine di prenderne possesso e recuperarle. (IV) Qualora il Compratore trasformi le merci non ancora pagate in un nuovo oggetto o le unisca con altre al fine di creare un nuovo oggetto, a Dobarca S.r.l. è riconosciuto il diritto di proprietà sul nuovo oggetto, in proporzione al valore delle merci non pagate in esso incorporate, fino a quando Dobarca S.r.l. non avrà ricevuto il completo pagamento delle merci originariamente vendute. (V) Qualora il compratore venda la merce non ancora pagata o i nuovi oggetti, il Compratore cede fin d'ora a Dobarca S.r.l. una parte del proprio credito nei confronti del terzo acquirente, parte equivalente alle somme dovute per le merci non ancora pagate / i nuovi oggetti venduti. (VI) Tutti i precedenti commi (da I a V) avranno effetto quali clausole separate e pertanto, qualora una di tali clausole risultasse per una qualunque ragione inefficace, le restanti rimarranno pienamente efficaci ed applicabili.

**Art. 9) Pagamenti, IVA e interessi di mora**

I prezzi concordati non includono l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) o qualsivoglia altro dazio o imposta, a meno che ciò non sia espressamente concordato. Nel caso in cui Dobarca S.r.l. sia per qualsiasi motivo richiesta di pagare l'IVA del Compratore e sanzioni relative all'IVA (come ad esempio nel caso in cui il Compratore non esporti le merci o non fornisca la partita IVA corretta), allora il compratore dovrà rimborsare a Dobarca S.r.l. i detti costi, maggiorati, rispetto ai pagamenti fatti da Dobarca S.r.l., degli interessi di mora indicati qui sotto.

Qualora non siano stati concordati termini di pagamento, il Compratore dovrà procedere al pagamento in esecuzione del Contratto entro 30 giorni dalla data della fattura. Nel caso in cui il Compratore non abbia pagato tempestivamente, il Compratore dovrà pagare gli interessi di mora sulla somma non pagata al tasso annuo del 7 per cento al di sopra del tasso EURIBOR a tre mesi (Tasso Interbancario di Offerta in Euro) che saranno dovuti dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto avere luogo fino al saldo. L'interesse di mora sarà determinato sulla base dell'EURIBOR fissato nel giorno lavorativo bancario seguente alla data in cui il pagamento avrebbe dovuto avere luogo e verrà adeguato ad intervalli trimestrali.

**Art. 10) Intero contratto**

Le presenti Condizioni, la Conferma con i suoi allegati e tutte le eventuali modifiche concordate per iscritto, costituiscono l'intero contratto tra le parti ("il Contratto"). Il Contratto sostituisce e prevale, in relazione alle merci cui il Contratto fa riferimento, su qualsiasi trattativa, impegno o

**Dobarca S.r.l.**  
Condizioni di Vendita Dobarca S.r.l.  
Edizione 01.12.2009

accordo passati o contestuali, sia scritti che verbali.

**Art. 11) Legge applicabile**

Il Contratto è disciplinato dalla legge Italiana con esclusione delle sue norme sui conflitti di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Merci (CISG) (e salvo quanto altrimenti stabilito sotto all'articolo 12).

**Art. 12) Controversie**

Tutte le controversie, divergenze o pretese derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua esecuzione, risoluzione od invalidità saranno definitivamente risolte a mezzo di arbitrato secondo le norme dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Parigi. Sarà applicato il Regolamento per Arbitrato Semplificato.

Nonostante la clausola arbitrale di cui sopra, Dobarca S.r.l. avrà il diritto di scegliere, a sua esclusiva discrezione ed allo scopo di recuperare i crediti vantati verso il Compratore, di ricorrere alla autorità giudiziaria competente ed agli organi preposti alle esecuzioni ai sensi delle leggi dello Stato del Compratore o di altro luogo.

**Art.13) Limitazione generale di responsabilità**

Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni o di quanto altrimenti esplicitamente concordato, in nessun caso – ivi compresi i casi di responsabilità da prodotto – Dobarca S.r.l. sarà responsabile per qualunque perdita o danno incidentale, diretto, indiretto, conseguente o per lucro cessante, ivi compresi – ma non limitatamente a – perdite di guadagno, perdite di produzione, produzioni da scartare o reclami e pretese da parte dei clienti del Compratore. Tale limitazione, tuttavia, non si applica nel caso di dolo o colpa grave.

Dobarca S.r.l. non sarà comunque mai responsabile per reclami e pretese che le siano state comunicate dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui il rischio relativo alle merci è passato al Compratore.